



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

O-I ITALY S.P.A.

Data di adozione del Modello	11 giugno 2010
Prima revisione del Modello	Edizione rubricata 01/2017 - Approvato con CdA del 28.6.2018
Implementazione del Modello (Covid 19)	15 aprile 2020
Seconda revisione del Modello	Edizione rubricata 01/2021 - Approvato con CdA del 29.3.2021
Terza revisione del Modello	Edizione rubricata 01/2023 - Approvato con CdA del 29.05.2023

PARTE GENERALE

INDICE

I	Definizioni	4
1.1	Definizioni	4
2	Il quadro normativo di riferimento.....	5
2.1	Il regime di responsabilità amministrativa da reato.....	5
2.2	Le fattispecie di reato	6
2.3	Le sanzioni.....	13
2.4	Reati commessi all'estero.....	14
2.5	L'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente, per l'Ente, della responsabilità amministrativa.....	15
2.6	Le Linee Guida di Confindustria	16
2.7	Le vicende modificative dell'Ente.....	17
2.8	Il Decreto e i gruppi di imprese.....	18
3	Il Modello di O-I Italy S.p.A.....	19
3.1	O-I Italy S.p.A.	19
3.2	I presupposti del Modello della Società e l'attività del Gruppo di Lavoro	19
3.3	Il Modello della Società e i relativi protocolli	22
4	La governance e il sistema organizzativo della Società	24
4.1	La governance della Società.....	24
4.2	Il sistema organizzativo della Società.....	25
5	Il sistema di procure e deleghe della Società	27
5.1	I principi generali	27
5.2	La struttura del sistema di procure e deleghe	28
6	Procedure manuali ed informatiche.....	28
7	Il controllo di gestione e i flussi finanziari.....	28
7.1	Fase di programmazione e definizione del budget.....	28
7.2	Fase di consuntivazione	28
8	Organismo di Vigilanza.....	29
8.1	Nomina, durata e composizione dell'Organismo di Vigilanza	29
8.2	Cessazione e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi membri.....	30
8.3	Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza	32
8.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	32
8.5	Le risorse assegnate.....	34
8.6	Flussi e obblighi informativi.....	34
8.7	Il coordinamento con le altre funzioni e Direzioni della Società	37
9	Il Codice Etico della Società	37
9.1	Il Modello e il Codice Etico	37
9.2	I Destinatari	37
9.3	Struttura del Codice Etico	38
10	Il Sistema Disciplinare della Società	38
11	Comunicazione e formazione sul Modello.....	39
11.1	L'informazione sul Modello	39
11.2	La formazione sul Modello.....	30
12	Verifiche periodiche e aggiornamento del Modello	40

PARTE GENERALE

I Definizioni

In aggiunta alle altre definizioni contenute nella presente Parte Generale del Modello, ai seguenti termini dovrà essere attribuito il significato di seguito indicato¹:

- I.1 Amministratori:** indica i membri del CdA della Società.
- I.2 Audit Plan:** il programma delle verifiche ai sensi della normativa rilevante che può essere definito o modificato dall'OdV.
- I.3 BSC:** indica il “*Business Service Center*” in Poznań (Polonia) che provvede a fornire, alle società del Gruppo O-I in Italia e in Europa, servizi amministrativo-finanziari di gestione della fatturazione attiva e passiva e dei relativi pagamenti in entrata e in uscita, e, di recente, anche altri servizi in ambito *Treasury*, Controllo di Gestione, IVA, Gestione Cespiti ed *Information Technology* “IT”, in particolare per quanto concerne il SAP (sistema informativo per la gestione dei processi dell'azienda). IT si occupa dei relativi servizi a livello globale, quindi, per l'intero mondo O-I e non solo per l'Europa.
- I.4 Capogruppo Americana:** indica Owens-Illinois Inc.
- I.5 Capogruppo Europea:** indica O-I Europe S.à r.l., ovvero la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi dell'art. 2497 cod. civ.
- I.6 Caratteristiche OdV:** indica le caratteristiche di professionalità ed esperienza che ogni membro dell'OdV deve possedere.
- I.7 CdA:** indica il Consiglio di Amministrazione della Società.
- I.8 Codice Etico:** indica il “*codice etico e di condotta aziendale globale O-I*” adottato dalla Capogruppo Americana e recepito localmente da tutte le società appartenenti al Gruppo O-I, ivi inclusa la Società.
- I.9 Decreto:** indica il D.Lgs. n. 231/2001, come successivamente modificato e integrato.
- I.10 Destinatari:** indica congiuntamente tutti i destinatari del Modello e del Codice Etico e, pertanto, gli Amministratori, i Sindaci, la Società di Revisione, i Dirigenti Apicali, Altri Soggetti Apicali, Dirigenti, Dipendenti, nonché i Terzi Destinatari.
- I.11 Dipendenti o Personale:** indica i dipendenti della Società, inclusi i dirigenti.
- I.12 Direzione:** indica una singola unità organizzativa, il cui Personale è responsabile della gestione delle attività inerenti all'area aziendale di competenza.
- I.13 Enti:** indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, persone giuridiche, società di persone, associazioni, consorzi, ecc.
- I.14 Gruppo di lavoro:** indica alcune risorse aziendali aventi le necessarie competenze, nonché un *pool* di professionisti esterni che hanno svolto le attività di *risk mapping* e *gap analysis* finalizzate alla valutazione dei profili di rischio inerenti all'attività della Società e hanno conseguentemente prestato assistenza nella predisposizione del Modello.
- I.15 Gruppo O-I:** indica tutte le società, europee e non, sottoposte ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Europea e/o della Capogruppo Americana.

¹ Si precisa che, salvo ove diversamente indicato, le definizioni contenute nella presente Parte Generale varranno anche per le Parti Speciali del Modello.

- I.16 Intercompany:** significa tra società del Gruppo O-I.
- I.17 Intermediari Illeciti e Persone loro Associate:** indica i soggetti che sfruttano o vantano a qualsiasi titolo relazioni con PU o IPS per ottenere elargizioni di denaro e/o altre utilità a loro favore o a favore di congiunti o persone comunque vicine agli stessi (ad esempio, conviventi, amici, fidanzati, etc.).
- I.18 IPS:** indica l'incaricato di pubblico servizio.
- I.19 Lavoratori:** indica tutti i soggetti così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni.
- I.20 Legale Rappresentante:** indica, con riferimento alla Società, alternativamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati, qualsiasi Amministratore con deleghe sulla specifica materia e qualsiasi direttore generale, direttore di stabilimento, institore o procuratore, in ognuno dei seguenti casi nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.
- I.21 Linee Guida:** indica le linee guida emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate, da ultimo, a marzo 2014.
- I.22 Modello:** indica il presente MOG adottato dalla Società.
- I.23 MOG:** il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.
- I.24 Normativa 231:** indica (a) il Decreto, (b) l'art. 187 *quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998, (c) la legge 146/2006 e (d) il D.Lgs. 152/2006.
- I.25 Normativa Privacy:** indica il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato e il *General Data Protection Regulation* (Regolamento Europeo 679/2016).
- I.26 Normativa HSE:** indica il D.Lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato.
- I.27 O-I B.V.:** indica la società olandese O-I European Group B.V.
- I.28 Organismo di Vigilanza oppure OdV:** indica l'organismo indipendente e dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne il relativo aggiornamento ai sensi del Decreto.
- I.29 Presidente:** indica il presidente dell'OdV.
- I.30 Pubblica Amministrazione o PA:** ha il significato definito nella Parte Speciale A.
- I.31 PU:** indica il pubblico ufficiale.
- I.32 Reati 231:** indica i reati rilevanti ai sensi della Normativa 231.
- I.33 Requisiti OdV:** indica i requisiti di eleggibilità e permanenza che i membri dell'OdV devono possedere.
- I.34 Responsabile di riferimento:** indica il Responsabile gerarchico del Dipendente coinvolto nella specifica attività descritta.
- I.35 RSPP:** indica il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni.
- I.36 Sindaci:** indica i membri del collegio sindacale della Società.
- I.37 Sistema Disciplinare:** indica il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello, da parte dei Destinatari.

- I.38 Società:** indica O-I Italy S.p.A.
- I.39 Società di Revisione o Revisore:** indica la società incaricata della revisione legale dei conti della Società.
- I.40 Soggetti Apicali:** indica i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti.
- I.41 Statuto dei Lavoratori:** indica la legge n. 300/1970 e sue successive modifiche e integrazioni.
- I.42 Subordinati:** indica i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- I.43 Termine della carica:** indica la scadenza del periodo in carica dei membri dell'OdV.
- I.44 Terzi Destinatari:** indica tutti coloro che, sebbene esterni alla Società, operano, direttamente o indirettamente, per la Società (ad es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali, etc.).

2 Il quadro normativo di riferimento

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa da reato

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (il “**Decreto**”), entrato poi in vigore il 4 luglio 2001. Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali: la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione (nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi (come precisato dall'art. 5 del Decreto) dai:

- Soggetti Apicali; o
- Subordinati.

Tale responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone fisiche sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

2.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa degli Enti sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità

confermato dall'art. 2 del Decreto (si veda a tal riguardo l'**Allegato Capitolo 2.2** al presente Modello, disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > **Allegato Capitolo 2.2. Elenco Reati 231**).

2.2.1 Nel suo testo originario, il Decreto si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, a seguito di una serie di interventi legislativi di riforma, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che rilevano ai sensi degli artt. **24 e 25** del Decreto, sono i seguenti:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.)²;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)³;
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis cod. pen.).

2.2.2 Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. **25-bis**, che mira a punire il reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*", vale a dire:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione

² L'art. 318 cod. pen. è stato modificato dalla L. n. 190/2012.

³ L'art. 319-quater cod. pen. è stato introdotto dalla L. n. 190/2012.

- di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.);
- contraffazione, alterazione, o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

2.2.3 In seguito, l'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, recante la "*Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*", in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. **25-ter** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002. In particolare, a seguito di una serie di interventi legislativi di riforma, i reati rilevanti sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 Maggio 2015 n. 69, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", in vigore dal 14 Giugno 2015);
- false comunicazioni sociali (art. 2621 bis cod. civ., come introdotto dalla Legge n. 69/2015);
- false comunicazioni sociali in danno delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge n. 69/2015);
- falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F. come novellato dall'art. 34 della legge 262/2005);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra i privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.)⁴;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.)⁴;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 e dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262).

2.2.4 Inoltre, successivamente alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", sono stati introdotti i c.d. reati con

⁴ L'art. 2635 cod. civ. è stato modificato dalla L. n. 190/2012.

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. **25-quater** del Decreto).

- 2.2.5** L'articolo 5 della Legge n. 228/2003 ha poi introdotto l'art. **25-quinquies** riguardante i delitti contro la personalità individuale. All'elenco originario è stato aggiunto il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. (rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro") introdotto dall'art. 6, comma 1, l. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016.
- 2.2.6** Ancora, l'art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 ha introdotto l'art. **25-sexies** del Decreto che disciplina i c.d. reati di abuso di mercato ("*market abuse*") e cioè i reati di:
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
 - manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).
- 2.2.7** Nel Decreto 231 è stato poi inserito l'art. **25-quater.1** che punisce le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili avvenute nella struttura dell'Ente dove è commesso il delitto (fattispecie introdotta in forza dell'articolo 8 della Legge n. 7/2006).
- 2.2.8** Successivamente, la Legge 16 marzo 2006 n. 146, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*", ha ampliato l'ambito di operatività del Decreto ad una nutrita serie di reati, ove sussista il carattere di transnazionalità della condotta criminosa. L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.
1. *Reati di associazione:*
 - associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
 2. *Reati concernenti il traffico di migranti:*
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
 3. *Reati di intralcio alla giustizia:*
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

- mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).
- 2.2.9 Inoltre, l'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”, successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto l'art. **25-septies** del Decreto estendendo l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590 cod. pen.).
- 2.2.10 L'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, ha introdotto l'art. **25-octies** del Decreto, che mira a punire i reati di “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.).
- 2.2.11 Successivamente, l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”, ha introdotto l'art. **24-bis** del Decreto, che mira a punire i “delitti informatici e trattamento illecito di dati”.
- 2.2.12 Ancora, l'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto l'art. **24-ter** del Decreto volto alla repressione dei reati di criminalità organizzata, nonché la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto (i) l'art. **25-bis.1** del Decreto volto alla repressione dei delitti contro l'industria e il commercio e (ii) l'art. **25-novies** del Decreto volto alla repressione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- 2.2.13 In seguito, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto l'art. **25-decies**⁶ concernente l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- 2.2.14 Successivamente, l'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto l'art. **25-undecies** che mira a punire la commissione da parte degli Enti dei reati ambientali.
- 2.2.15 L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012 ha introdotto nel Decreto l'art. **25-duodecies** che sanziona l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- 2.2.16 L'articolo 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186, recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto, nell'articolo **21 octies** del Decreto, il nuovo delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. e ha inasprito le pene per i reati di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter cod. pen.).
- 2.2.17 L'articolo 1 della Legge 27 Maggio 2015 n. 68, recante “*Disposizioni in materia di delitti*

⁶ La rubrica dell'articolo 25-novies del Decreto 231 è stata modificata in articolo 25-decies dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 121/2011.

contro l'ambiente", in vigore dal 29 Maggio 2015, ha inserito nell'articolo **25 undecies** i cc.dd. "eco-reati":

- inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen.);
- morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis (art. 452 ter cod. pen.);
- disastro ambientale (art. 452 quater cod. pen.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cod. pen.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen.);
- impedimento del controllo (art. 452 septies cod. pen.);
- omessa bonifica (art. 452 terdecies cod. pen.).

2.2.18 L'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016 n. 199, recante "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*", in vigore dal 4 novembre 2016, ha modificato la lettera a), comma 1, dell'art. **25-quinquies**, inserendo l'art. 603-bis cod. pen., recante il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nella nuova formulazione a seguito delle modifiche introdotte dalla stessa Legge n. 199 del 2016.

2.2.19 L'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", in vigore dal 14 aprile 2017, ha modificato la lettera s-bis) dell'art. **25-ter**, mantenendo il riferimento all'art. 2635, comma 3 (nuova formulazione), e inserendo il nuovo art. 2635-bis del codice civile recanti, rispettivamente, la disciplina della corruzione tra privati e dell'istigazione alla corruzione tra privati, così come risultanti dalle modifiche recate al codice civile dallo stesso D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

2.2.20 L'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017 n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*", in vigore dal 19 novembre 2017, ha introdotto all'art. **25-duodecies** i delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione, previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998.

2.2.21 L'art. 5 della Legge Europea del 20 novembre 2017 n. 167, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*", in vigore dal 12 dicembre 2017, ha introdotto il nuovo art. **25-terdecies** intitolato "*Razzismo e xenofobia*". Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale*", che ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della Legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 152/2006), entrambi richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (v. art. 25-terdecies e art. 25-undecies). Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all'art. 604-bis del codice penale (reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all'art. 452-quaterdecies cod. pen. (reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). I richiami alle

disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del cod. pen.. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità per i reati 231 suindicati.

- 2.2.22** Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, che ha introdotto la nuova disciplina sul cd. *Whistleblowing* aggiungendo tre nuovi commi all’**art. 6** del Decreto.
- 2.2.23** L’art. 9 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha introdotto all’**art. 25** il reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite).
- 2.2.24** La legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”, in vigore dal 17 maggio 2019, ha introdotto il nuovo art. **25-quaterdecies**, che estende la responsabilità degli Enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.
- 2.2.25** Il D.L 21 settembre 2019 n. 105 ha introdotto all’art. 24-bis il nuovo reato inerente la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale.
- 2.2.26** La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. decreto fiscale), recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, con il nuovo art. **25-quinquiesdecies** ha aggiunto i seguenti reati tributari fra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001: a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000; b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000; c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3, D.Lgs. 74/2000; d) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, D.Lgs. 74/2000, comma 1; e) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000; f) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10, D.Lgs. 74/2000; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11, D.Lgs. 74/2000.
- 2.2.27** Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante le norme di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (c.d. “Direttiva PIF”).
La prima novità introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020 riguarda l’inasprimento delle pene per i reati di peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a 100.000 euro.
La seconda novità riguarda la previsione della punibilità del tentativo per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele) in caso di fatti

transnazionali (all'interno dell'Unione Europea) commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

La terza novità riguarda l'estensione del novero dei reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. È stata sostituita la rubrica dell'art. 24 del Decreto "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", estendendo la responsabilità delle società ai delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986). E' stata modificata la rubrica dell'art. 25 del Decreto "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio*", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. dei delitti di peculato (art. 314, comma 1, cod .pen., escluso il peculato d'uso.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 cod. pen.) e abuso d'ufficio (323 cod. pen.) nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea .

All'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto sono stati introdotti tre nuovi reati tributari: la dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, ex art. 4 D.Lgs. 74/200), l'omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, ex art. 5 D.Lgs. 74/200) e l'indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, ex art. 10 quater D.Lgs. 74/200).

Infine, all'art. **25-sexiesdecies** del Decreto è stato aggiunto il reato di contrabbando (D.P.R. 43/1973), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea deve ritenersi considerevole.

- 2.2.28** Il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'art. **25 octies-I**, rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", che prevede i seguenti nuovi reati presupposto: l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e la frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
- 2.2.29** Da ultimo, la Legge 9 marzo 2022 n. 22 ha inserito il nuovo art. **25-septiesdecies** "*Delitti contro il patrimonio culturale*", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del codice penale: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- 2.2.30** La Legge n. 9 marzo 2022 n. 22 ha inserito anche il nuovo art. **25-duodevicies** "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e*

paesaggistici”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta delle seguenti nuove fattispecie: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

- 2.2.31 La disciplina sul *whistleblowing* è stata recentemente modificata e integrata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni (**Allegato Capitolo 8.6.4 (i)**).

2.3 Le sanzioni

Il Decreto stabilisce che le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato siano le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto, (i) le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nel caso di tentativo, con riferimento ai reati individuati dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (tranne che per i reati di cui all’art. 25-septies e per le fattispecie di cui alle leggi speciali che hanno integrato il Decreto), mentre (ii) l’Ente non sarà responsabile nel caso in cui impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

2.3.1 Le sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell’Ente e che tale applicazione avvenga per “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L’importo di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e non è consentito il pagamento in misura ridotta. Il giudice, nel commisurare la sanzione pecuniaria applicabile, fissa l’importo della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente in modo da rendere efficace la sanzione. L’Ente sarà tenuto a rispondere della sanzione pecuniaria entro i limiti del suo patrimonio o del fondo comune.

2.3.2 Le sanzioni interdittive. Il Decreto prevede che, per alcune fattispecie di reato, siano irrogate delle sanzioni interdittive (individuate dal secondo comma dell’art. 9 del Decreto) nelle ipotesi tassativamente previste. Tali sanzioni interdittive sono le seguenti:

- (a) interdizione dall’esercizio dell’attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all’esercizio dell’attività;
- (b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- (c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell’amministrazione;
- (d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- (e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Mentre la sanzione pecuniaria si applica in ogni caso, la sanzione interdittiva si applica soltanto in relazione ai reati per i quali tale sanzione è espressamente prevista (reati

di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-nonies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies e 25-quaterdecies del Decreto, nonché per i reati transnazionali di cui alla Legge 146/2006) in presenza di reiterazione dell'illecito o nel caso in cui l'Ente abbia tratto un profitto rilevante dal reato che sia stato commesso da Soggetti Apicali o da Subordinati agevolati da gravi carenze organizzative dell'Ente.

Si noti che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio, sia in via cautelare, qualora vi siano (i) gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e (ii) fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, ha introdotto nel codice civile, a decorrere dal 14 aprile 2017, l'art. 2635-ter ("Pene accessorie"). Tale nuovo articolo prevede che la condanna per il reato di cui all'articolo 2635 cod. civ. (corruzione tra privati) importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis cod. pen. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis, secondo comma, cod. civ. (istigazione alla corruzione tra privati)

2.3.3 La confisca. La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

2.3.4 La pubblicazione della sentenza. Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'Ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'Ente ha la propria sede.

2.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, gli Enti possono essere chiamati a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero. La relazione illustrativa del Decreto sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. I presupposti (previsti dalla norma, ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un Soggetto Apicale funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 cod. pen. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 cod. pen. è peraltro da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-quinquies del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 cod. pen., l'Ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione

legislativa *ad hoc*.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde a condizione che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nulla, invece, il Decreto prevede per i casi di commissione di un Reato 231 in Italia da parte di un Ente straniero che operi sul territorio italiano. A tal riguardo, la giurisprudenza, nel silenzio della disciplina normativa, ha statuito che sussiste in capo agli Enti stranieri che operano in Italia un generale obbligo di rispettare la legge italiana, ivi incluso il Decreto 231. Pertanto, ciò che rileva ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'Ente straniero che opera in Italia è il luogo di commissione del Reato 231, con la conseguenza che, se il Reato 231 è stato commesso in Italia, all'Ente straniero si applica la disciplina del Decreto 231.

2.5 L'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente, per l'Ente, della responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede che l'Ente possa andare esente da responsabilità amministrativa per i reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse sia da Soggetti Apicali sia da Subordinati qualora l'Ente abbia posto in essere, prima della commissione del fatto, gli accorgimenti previsti agli articoli 6 e 7 del Decreto.

2.5.1 In particolare, per i reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ("**MOG**");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG, nonché di curare il relativo aggiornamento, è stato affidato a un organismo indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le previsioni del MOG e dei suoi protocolli;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati-i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.5.2 Nel caso dei Subordinati, il Decreto prevede che l'Ente possa essere ritenuto responsabile solo nell'ipotesi in cui la commissione del reato sia stata reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui al primo e secondo comma dell'art. 7 del Decreto).

2.5.3 Ai sensi dei successivi commi 3 e 4 dell'art. 7 del Decreto, l'Ente può andare esente da responsabilità per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lettere a) e b), qualora rispetti i seguenti dettami:

- siano previste dal Modello e dai suoi protocolli misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- vi sia una verifica periodica e la modifica del Modello e dei suoi protocolli qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- esista e venga efficacemente attuato un idoneo sistema disciplinare.

2.5.4 Sebbene gli Enti possano decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione, è evidente che l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti stessi, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto. Inoltre, si tenga presente che tale esimente potrà avere effetto solo se l'Ente continuerà ad aggiornare il Modello e i suoi protocolli nel corso del tempo a seconda delle problematiche che possono di volta in volta trovare applicazione nei confronti dell'Ente stesso.

2.6 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti. A tal riguardo, la predisposizione del presente Modello tiene conto delle Linee Guida di Confindustria emanate il 7 marzo 2002 ed aggiornate da ultimo a marzo 2014.

I punti fondamentali delle stesse possono essere così schematizzati:

- **individuazione delle aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto; per "rischio" s'intende qualsiasi variabile o fattore che, nell'ambito dell'azienda, possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel Decreto;
- **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli; sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta l'intervento su due fattori: (i) la probabilità dell'accadimento dell'evento e (ii) l'impatto dell'evento stesso.

La prassi operativa per un'efficace gestione del rischio prevede i seguenti step:

- mappa delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti;
- mappa delle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato e degli adeguamenti eventualmente necessari.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal MOG;
- individuazione dei requisiti dell'OdV (i.e., autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità d'azione); qualora non si voglia procedere alla creazione di un OdV *ad hoc*, le Linee Guida individuano, tra le funzioni normalmente già presenti all'interno di aziende medio-grandi, l'*Internal Auditing* come funzione che, se ben posizionata e dotata di strutture adeguate, può efficacemente svolgere la funzione di OdV;
- obblighi da parte delle funzioni aziendali e, segnatamente, di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazione all'OdV, sia su base strutturata (informazione periodica in attuazione del MOG stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- opportunità che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto, svolga autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del MOG. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo, senza che ciò determini una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello;
- opportunità che tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini del compimento di attività ispettive da parte degli organi di controllo.

2.7 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto contiene inoltre disposizioni volte a disciplinare la responsabilità dell'Ente in funzione delle vicende modificative connesse a operazioni straordinarie che possono interessare la vita dell'Ente stesso. La finalità di dette norme è quella di evitare che le operazioni straordinarie possano essere utilizzate come strumenti per eludere la responsabilità per gli illeciti dipendenti da reato. Il Decreto disciplina le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione e cessione e conferimento di azienda (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto).

- 2.7.1** In caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità dell'Ente trasformato per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
- 2.7.2** Nell'ipotesi di fusione dell'Ente, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione.
- 2.7.3** Nella scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa.
- 2.7.4** In caso di scissione totale, le società beneficiarie della scissione sono solidalmente obbligate, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data di efficacia della scissione.

2.7.5 Da ultimo, in caso di cessione o conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti del valore dell'azienda ceduta, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente. L'obbligo del cessionario è limitato alle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori e a quelle relative a illeciti amministrativi di cui era comunque a conoscenza. Al cessionario, non si applicano le sanzioni interdittive.

2.8 Il Decreto e i gruppi di imprese

Il Decreto non dispone nulla riguardo alla disciplina dei gruppi di società. Ai sensi del Decreto, data la commissione di un determinato reato in esso contemplato, si dovrà procedere a individuare l'Ente o gli Enti nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

2.8.1 Le Linee Guida hanno affrontato espressamente la dibattuta questione ritenendo che non esista una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, cod. pen., in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione d'illeciti nell'ambito delle società che controlla.

2.8.2 Ai fini di un'efficace azione di contrasto della criminalità d'impresa, la Società, (i) ha predisposto un proprio MOG che si ispira anche ai principi e valori etici perseguiti dal Gruppo O-I e (ii) ha adottato un proprio OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, così come richiesto dal Decreto.

2.8.3 Peraltro, non solo la Società ha un solido e autonomo sistema di prevenzione dei reati d'impresa, ma, a rafforzare l'azione di contrasto dell'illegalità, contribuiscono gli ulteriori presidi preventivi predisposti dalla Capogruppo Americana e dalle altre Società del Gruppo O-I (adottati conseguentemente dalla Società) (si veda il paragrafo 3.2.4). Inoltre, la Società è periodicamente sottoposta non solo ai controlli dell'*Internal Audit* della stessa, ma altresì a controlli effettuati direttamente dalla Capogruppo Americana (si fa riferimento a quanto previsto dal c.d. "*Global Framework Sarbanes-Oxley Act Controls*").

2.8.4 Con particolare riferimento all'attività svolta dall'*Internal Audit*, merita segnalare come lo stesso (i) provveda ad un'attività di *risk assessment* del *cash management*, attraverso periodici controlli e verifiche (*Walkthrough*) che vengono costantemente archiviati dalla Società, al fine di verificare il rispetto delle procedure di pagamento e scritturazione contabile ed (ii) effettui dei controlli periodici, anche a sorpresa, presso i siti produttivi e presso la sede legale della Società, al fine di verificare la corretta applicazione e attuazione delle *policy* e delle procedure aziendali, inclusa, inter alia, la procedura di gestione degli imballi.

2.8.5 Nell'ambito delle operazioni infragruppo, occorre anche evidenziare come la Società abbia aderito a un *cash pooling*, al fine di (i) ottimizzare la gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo O-I presso il tesoriere di gruppo, la O-I European Group B.V., e (ii) facilitare i rapporti tra le società e gli istituti di credito. E' opportuno a tal fine considerare come anche la OI European Group B.V. sia dotata di adeguati sistemi di prevenzione della criminalità d'impresa e sia soggetta alle procedure adottate a livello mondiale dal Gruppo O-I (vedi anche paragrafo 3.2.4).

- 2.8.6 Infine, la Società, come ulteriore presidio, monitora costantemente a fini preventivi la regolarità delle operazioni infragruppo e dei meccanismi di determinazione del *transfer price* effettuando, con l'intervento di primari studi di consulenza, studi *ad hoc*).

3 Il Modello di O-I Italy S.p.A.

3.1 O-I Italy S.p.A.

O-I Italy S.p.A. (la “**Società**”) è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Origgio (VA). La Società fa parte del gruppo multinazionale americano Owens-Illinois (il “**Gruppo O-I**”), attivo a livello mondiale nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di contenitori in vetro. La Società è amministrata da un proprio CdA e ha 9 stabilimenti produttivi dislocati in tutta Italia. L'attività della Società consiste nella distribuzione e commercializzazione, in Italia e all'estero, di contenitori e bottiglie in vetro.

3.2 I presupposti del Modello della Società e l'attività del Gruppo di Lavoro

Al fine di ottemperare ai dettami del Decreto, la Società ha deciso di (i) recepire formalmente, attraverso delibera consiliare, le *procedure/modelli/protocolli/policies* della Capogruppo Americana e (ii) procedere anche alla predisposizione e implementazione di un proprio Modello, passando attraverso una verifica approfondita del suo sistema di controlli interni e della propria struttura organizzativa aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.2.1 A tal fine, la Società ha individuato e incaricato alcune risorse aziendali aventi le necessarie competenze, nonché un *pool* di professionisti esterni (il “**Gruppo di Lavoro**”), di (A) svolgere le attività di *risk mapping* e *gap analysis* finalizzate ad una corretta valutazione dei profili di rischio inerenti all'attività della Società e (B) conseguentemente predisporre il Modello (i cui tratti essenziali sono rappresentati nella presente Parte Generale).

3.2.2 Il Gruppo di Lavoro ha eseguito un *risk mapping* che ha permesso d'inventariare e mappare le attività aziendali potenzialmente a rischio reato, analizzando la documentazione aziendale rilevante ai sensi del Decreto ed effettuando numerose interviste al management e al Personale della Società (le interviste effettuate sono state circa 10) al fine di comprendere le attività svolte nell'ambito di ciascuna Direzione aziendale della Società, identificando quelle potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto⁷.

3.2.3 Attraverso le attività di cui sopra, è stato possibile individuare tutte le aree aziendali (c.d. aree “a rischio reato”) nelle quali è astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto e, all'interno di ciascuna area “a rischio”, si è provveduto a identificare le attività cd. “sensibili” e le funzioni aziendali coinvolte in tali attività. Per ognuna delle attività sensibili, sono state analizzate le modalità potenzialmente idonee alla commissione dei reati previsti dal Decreto e le procedure aziendali e di gruppo per prevenire il rischio (che sono citate nel Modello). Quando, nel prosieguo del Modello, si menzionano le “attività sensibili” e le “aree a rischio reato”, ci si riferisce alle attività previste nelle Parti Speciali e alle procedure e prassi utilizzate per prevenire il rischio di reati-presupposto (citato nel Modello).

Esistono, inoltre, varie attività di supporto o strumentali alle attività svolte nelle aree “a rischio” reato (c.d. “aree strumentali”). Anche tali aree strumentali (che possono

⁷ A tal riguardo, si precisa che le Linee Guida hanno riconosciuto la possibilità per gli Enti di effettuare una mappatura dei rischi attraverso un processo di autovalutazione da parte del *management* operativo con il supporto di un tutore metodologico.

essere diverse da caso a caso, a seconda della fattispecie fattuale e del tipo di reato-presupposto, nonché della strumentalità/connessione con l'area "a rischio" e con l'attività "sensibile") sono governate e rette da procedure e prassi aziendali che non sono però citate nel Modello, ma la cui violazione può contribuire o facilitare la commissione di un reato-presupposto. Quando, nel prosieguo del Modello, si menzionano le "attività strumentali o di supporto" e le "aree strumentali", ci si riferisce a dette attività e a dette procedure e prassi.

3.2.4 Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, analizzato il sistema di controlli attualmente esistenti sia presso la Società sia presso le altre società del Gruppo O-I, verificando altresì le procedure esistenti presso la Società nonché quelle adottate a livello mondiale dalle società facenti parte del Gruppo O-I, il sistema organizzativo e quello di attribuzione delle procure e deleghe (c.d. fase *as is analysis*), ivi inclusi, *inter alia*, le *policies* e *procedures* relative alla sicurezza informatica con indicazione dell'indirizzo e-mail per la segnalazione di eventuali abusi (it.controls@o-i.com), e le altre *policies* in materia di *Information Technology*, disponibili sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > A.I. *Policies* e *Procedures*:

- i. le *policies* e procedure relative alla sicurezza informatica con indicazione dell'indirizzo e-mail per la segnalazione di eventuali abusi (IT.Controls@o-i.com), e le altre *policies* in materia di *Information Technology*;
- ii. le *policies* e procedure relative alla gestione di eventuali crisi ed emergenze (*Policy* globale e locale);
- iii. le *policies* e procedure in materia di anti-corrruzione finalizzate a contrastare l'insorgere di fenomeni corruttivi;
- iv. le *policies* e procedure in materia di gestione finanziaria (cash pooling e finanziamenti infra Gruppo);
- v. le *policy* e procedure Bank e Treasury richiamate dal *Walkthrough template*;
- vi. la O-I Global Treasury *policy* cash management;
- vii. le *policies* e procedure in materia di normativa della concorrenza atte ad evitare comportamenti anti-concorrenziali;
- viii. le *policies* e procedure in materia di acquisto di beni e servizi da parte della Società;
- ix. le *policies* e procedure in materia di richiamo dal mercato di eventuali prodotti difettosi commercializzati e distribuiti dalla Società;
- x. le *policies* e procedure per la determinazione del prezzo di vendita dei prodotti da parte della Società;
- xi. il Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato, che comprende anche le nomine delle c.d. "figure obbligatorie" in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- xii. le *policies* e procedure in tema di *health, safety and environment* adottate dalla Società;
- xiii. le attività di informazione e formazione svolte in materia di sicurezza sul lavoro e compliance;
- xiv. i reports dell'Internal Audit sui controlli presso la sede ed i *plant*;
- xv. i controlli contabili "Global Framework Sarbanes-Oxley Act Controls" (legge Federale del Governo degli Stati Uniti D'America) attuati dall'Internal Audit;
- xvi. i controlli demandati al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione;

- 3.2.5** Il Gruppo di Lavoro ha dettagliatamente esaminato e tenuto in considerazione le matrici di rischio (c.d. “Risk Matrix”) elaborate alla luce delle rilevanti previsioni del “Global Sarbanes-Oxley Act” in relazione all’attività svolta soprattutto presso la sede legale di Origgio (VA).
- 3.2.6** All’esito di tale analisi, sono stati formulati dei programmi per migliorare il sistema di controlli esistenti (c.d. *gap analysis*).
- 3.2.7** Successivamente, la Società ha provveduto a implementare i necessari interventi di adeguamento alle previsioni del Decreto emersi durante la fase di *gap analysis* e ha predisposto, unitamente al Gruppo di Lavoro, un piano di miglioramento volto all’implementazione di ulteriori procedure e protocolli.
- 3.2.8** La matrice rischi risulta documentata nelle varie parti speciali del Modello, dove sono puntualmente descritte le aree “a rischio” nelle quali è astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le attività cd. “sensibili”, le funzioni coinvolte nonché le specifiche procedure implementate al fine di prevenire la commissione dei reati.
- 3.2.9** A seguito dei numerosi interventi di riforma che hanno interessato il Decreto a partire dal 2010, nel corso del 2015, 2016 e 2017, un nuovo Gruppo di Lavoro, su impulso dell’OdV, ha provveduto ad aggiornare il Modello per recepire tali novelle legislative. In particolare, il suddetto Gruppo di Lavoro ha rivisto la pregressa attività di *risk mapping*, compiuta sulle aree a rischio di reato individuate in occasione della redazione della prima versione del Modello, e ha effettuato una nuova specifica attività di *risk mapping* con riferimento: (i) alle nuove fattispecie previste e, in particolare, alla corruzione tra privati; (ii) agli “eco- reati”, introdotti nel Decreto dalla Legge 27 Maggio 2015 n. 68.

Con riferimento, invece, al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il Gruppo di Lavoro non ha ritenuto opportuno effettuare un nuovo *risk mapping* e adottare procedure specifiche per presidiare tale reato, valutando il rischio di commissione dello stesso molto basso. Ed invero la Società, storicamente, non ha mai impiegato Personale extra-comunitario e, qualora dovesse impiegarlo, si assicurerà che sia in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Infine, con riferimento al reato di autoriciclaggio, introdotto nel Decreto dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 86, è stato effettuato un *risk assessment* non solo dal Gruppo di Lavoro ma anche dalla Società stessa anche attraverso le verifiche condotte da parte dell’*Internal Audit* e documentate nel *Walkthrough*, che hanno attestato che, durante il processo di controllo del *cash management*, non è stato rilevato alcun rischio rilevante.

- 3.2.10** Con atto notarile del 27 novembre 2018, O-I Sales and Distribution Italy S.r.l. è stata fusa per incorporazione in O-I Italy S.p.A. La fusione è divenuta efficace a partire dal 1° gennaio 2019.
- 3.2.11** Nel corso del mese di dicembre 2019 un nuovo Gruppo di Lavoro ha quindi iniziato l’aggiornamento del Modello per recepire le nuove modifiche organizzative intervenute a seguito della predetta fusione e ha effettuato una nuova specifica attività di *risk mapping* con riferimento alle seguenti nuove fattispecie di reato: (i) il reato di

cui all'art. 603-bis cod. pen. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) introdotto all'art. 25-quinques del Decreto dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199; (ii) il reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite) introdotto all'art. 25 del Decreto dall'art. 9 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3; (iii) e i delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione introdotti all'art. 25-duodecies dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161. Il Modello è stato adeguato anche alla nuova disciplina del *whistleblowing* introdotta dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 e ai nuovi reati tributari aggiunti all'art. 25-quinquiesdecies dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. decreto fiscale), recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili": a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000; b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000; c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, D.Lgs. 74/2000; d) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, D.Lgs. 74/2000, comma 1; e) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000; f) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, D.Lgs. 74/2000; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, D.Lgs. 74/2000.

- 3.2.12 Nel 2023, a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina sul *whistleblowing* dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937, è stata introdotta una nuova procedura sul *whistleblowing*. Sono state inoltre redatte, a seguito di interviste e analisi documentale, le nuove Parti Speciali sui reati tributari e di contrabbando.

3.3 Il Modello della Società e i relativi protocolli

- 3.3.1 Il Modello della Società è stato predisposto tenendo in considerazione sia le procedure già esistenti all'interno della Società che quelle implementate alla luce degli esiti delle attività di *gap analysis* descritta al paragrafo precedente.
- 3.3.2 Il Modello della Società si compone di una "**Parte Generale**" e di singole "**Parti Speciali**" realizzate in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e considerate potenzialmente applicabili all'attività svolta dalla Società. Questa formulazione facilita il compito di implementazione costante del Modello al fine di un suo tempestivo adeguamento. La costante evoluzione normativa o l'eventuale ampliamento dell'attività svolta dalla Società potranno richiedere una corrispondente integrazione del Modello relativamente ad altre tipologie di reati che risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.
- 3.3.3 La **Parte Generale**, disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > A . Parte Generale, contiene:
- le Policies e le Procedure di cui al punto 3.2.4, disponibili sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale: Legale > O-I Italy Spa > A.I. Policies e Procedure, nonché le disposizioni relative alla regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, con i protocolli essenziali del Modello della Società, ivi inclusi;
 - il "*codice etico e di condotta aziendale globale O-I*" adottato dalla Capogruppo

Americana e recepito localmente da tutte le società appartenenti al Gruppo O-I, ivi inclusa la Società (il “**Codice Etico**”), disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > A.2. Codice Etico;

- il sistema disciplinare (il “**Sistema Disciplinare**”) disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > A.3. Sistema Disciplinare;
- il sistema organizzativo (sotto descritto);
- il sistema di procure e deleghe (descritto qui di seguito e nell’**Allegato Capitolo 5.1.1.**);
- il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (descritto nella Parte Speciale E);
- il programma di formazione del Personale e di diffusione del Modello all’interno e all’esterno della Società.

- 3.3.4 La prima Parte speciale – denominata **Parte speciale “A” - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > 1. Parte Speciale “A” Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- 3.3.5 La seconda Parte speciale – denominata **Parte speciale “B” - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > 2. Parte Speciale “B” Reati informatici e trattamento illecito dei dati) – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto, ossia per i reati informatici.
- 3.3.6 La terza Parte speciale – denominata **Parte speciale “C” - REATI SOCIETARI** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > 3. Parte Speciale “C” Reati societari) - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto, ossia per i reati societari.
- 3.3.7 La quarta Parte speciale – denominata **Parte speciale “D” - REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > 4. Parte Speciale “D” Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e auto riciclaggio) – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-octies del Decreto, ossia per i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio.
- 3.3.8 La quinta Parte speciale – denominata **Parte speciale “E” - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet

Aziendale Legale => O-I Italy Spa => 5. Parte Speciale “E” Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro), trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-*septies* del Decreto, ossia per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.3.9 La sesta Parte speciale – denominata **Parte speciale “F” - REATI AMBIENTALI** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet aziendale Legale > O-I Italy Spa > 6. Parte Speciale “F” Reati ambientali), trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-*undecies* del Decreto, ossia per i reati in materia ambientale.

3.3.10 La settima Parte speciale–denominata **Parte speciale “G” – REATI DI FALSO, REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI MARKET ABUSE** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso Intranet aziendale Legale > O-I Italy Spa > 7. Parte Speciale “G” Reati di falso, reati contro l’industria e il commercio e reati di *market abuse*), trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-*bis*, 25-*bis I*, 25-*sexies* del Decreto, ossia per i reati in materia di falsità di strumenti o segni di riconoscimento, reati contro l’industria e il commercio, nonché reati di *market abuse*.

3.3.11 L’ottava Parte speciale–denominata Parte Speciale “H” - **DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE E REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso Intranet aziendale Legale > O-I Italy Spa > 7. Parte Speciale “H” Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi degli artt. 25-*duodecies* e 25-*quinqies* del Decreto, ossia per i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

3.3.12 La nona Parte speciale –denominata Parte Speciale “I” – **REATI TRIBUTARI** - (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso Intranet aziendale Legale > O-I Italy Spa > 7. Parte Speciale “I” Reati tributari) trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell’art. 25-*quinqesdecies* del Decreto, ossia per i reati tributari.

4 La governance e il sistema organizzativo della Società

La *governance* e il sistema organizzativo della Società sono strutturati in modo da favorire il corretto ed efficiente espletamento dell’attività svolta dalla Società. Si analizzano di seguito i principali aspetti caratterizzanti la Società.

4.1 La governance della Società

La *governance* della Società è strutturata come segue:

4.1.1 Assemblea. L’assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto. La Società è sottoposta, ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Europea in considerazione dei compiti di coordinamento,

pianificazione, gestione e controllo svolti con riferimento alle attività compiute dalle società europee del Gruppo O-I, ivi inclusa la Società.

- 4.1.2 CdA. Il Consiglio di Amministrazione (il “**CdA**”) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dello Statuto, il CdA può essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, anche non azionisti, eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina di volta in volta il numero.
- 4.1.3 Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti i membri del Collegio durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale è affidato il compito di vigilanza:
- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo corretto funzionamento.
- 4.1.4 Società di Revisione. L'incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società è stato affidato dall'Assemblea dei Soci ad una società di revisione di primario *standing*, iscritta nell'Albo Speciale.

4.2 Il sistema organizzativo della Società

Il sistema organizzativo della Società intende realizzare la necessaria separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché la migliore gestione operativa possibile. Il sistema organizzativo è, pertanto, strutturato in modo tale da definire in maniera precisa e dettagliata le competenze e le relative responsabilità di ciascuna Direzione aziendale.

- 4.2.1 Le Direzioni aziendali. Ai fini della predisposizione del Modello della Società, sono state analizzate le direzioni aziendali potenzialmente a rischio reato (le “**Direzioni**”):
- Direzione del Personale (People & Culture);
 - Direzione *Finance*;
 - Direzione *Manufacturing* che include, inter alia, la gestione della sicurezza con il RSPP e la gestione dell'ambiente;
 - Singole Direzioni di Stabilimento;
 - Direzione Acquisti;
 - Sistemi Informativi (*Information Technology*);
 - Direzione *Legal*;
 - Direzione Commerciale (che comprende l'area *New Products Development*).

Le attività a rischio reato rilevate per la **Direzione del Personale** (People & Culture) sono:

- ricerca, selezione e assunzione del Personale;
- elaborazione delle presenze, cedolini paga e contributi;
- rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione.

Le attività a rischio reato rilevate per la **Direzione Finance** sono:

- tenuta della contabilità generale e predisposizione del bilancio di esercizio civilistico e delle situazioni patrimoniali infra-annuali, *report* del o al Gruppo O-

- I e adempimenti connessi;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti connessi;
- verifica corretta applicazione software “Concur Solution” per la gestione delle note spese dipendenti;
- gestione cassa contanti (minuteria di cassa);
- supporto all’attività di controllo contabile; rapporti con i Sindaci e la Società di Revisione;
- gestione rapporti con l’Amministrazione Finanziaria per la parte Fiscale (es. Agenzia delle Entrate);
- gestione delle operazioni societarie nel loro risvolto contabile.

Le attività a rischio reato rilevate per la **Direzione Acquisti** sono:

- ricerca e selezione nuovi fornitori;
- gestione gara ed emissione dei relativi *purchase order*;
- gestione acquisti di beni e servizi necessari e/o anche solo strumentali allo svolgimento dell’attività della Società;
- gestione acquisti del rottame di vetro grezzo o del Pronto al Forno;
- gestione rapporti con Co.Re.Ve. – Consorzio Recupero Vetro

Le attività a rischio reato rilevate per i **Sistemi Informativi - (Information Technology)** sono:

- gestione degli accessi logici;
- gestione dei *back-up*;
- gestione cambiamenti (*change management*);
- gestione della sicurezza di rete;
- gestione della sicurezza fisica degli *hardware*.

Le attività a rischio reato rilevate per la **Direzione Legal** sono:

- gestione dei contenziosi;
- gestione rapporti e adempimenti con le Autorità pubbliche;
- gestione delle richieste di erogazione di contributi e concessioni governative;
- gestione affari societari (adempimenti societari, gestione dei libri sociali e del sistema di deleghe e procure).

Le attività a rischio reato rilevate per la **Direzione Manufacturing** (che include *inter alia* la gestione della sicurezza con il RSPP e la gestione dell’ ambiente) sono:

- gestione del rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte di Lavoratori;
- verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;
- attività di valutazione dei rischi ambientali e di predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti;

Le attività a rischio reato rilevate per la **Direzione Commerciale** (che comprende l’area *New Products Development*) sono:

- realizzazione dei disegni progettuali relativi a prodotti “standard” e/o “personalizzati”;
- gestione di venditori e agenti;
- acquisizione di nuovi clienti e gestione dei clienti già acquisiti;
- gestione delle vendite.

Le attività a rischio reato rilevate per le singole **Direzioni di Stabilimento** sono:

- gestione, selezione e assunzione del Personale locale e anticipi sullo stipendio;
- gestione acquisti di beni e servizi locali;
- gestione piccola cassa locale;
- gestione rapporti e adempimenti con le Autorità pubbliche.

4.2.2 Le attività gestite dalla Capogruppo. Si precisa inoltre che determinate attività⁹ sono svolte dalla Capogruppo Europea in favore della Società. Quest’ultima ha verificato che la prima abbia adottato le *policies* e le procedure del Gruppo O-I finalizzate a contrastare la commissione di attività illecite; inoltre, è previsto un sistema di controllo e monitoraggio sulle attività svolte in “service” dalla Capogruppo Europea che si esplica attraverso un flusso di informazioni periodico verso la Società.

4.2.3 Il sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le valutazioni circa l’adeguatezza del sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi rischi reato sono contenuti nella Parte Speciale “E” del presente Modello, alla quale si rimanda per un’analisi esaustiva di tale sistema.

4.2.4 Organigrammi aziendali. La Società ha predisposto un organigramma per ciascuna Direzione aziendale, come descritte al precedente paragrafo 4.2.1, volto a chiarire con precisione le responsabilità e le aree di competenza dei responsabili delle singole Direzioni aziendali, definendo in particolare: (i) le aree di attività, (ii) le linee di dipendenza gerarchica delle singole unità aziendali, nonché (iii) i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo. Tale documento, che specifica precisamente la struttura organizzativa della Società, è oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

5 Il sistema di procure e deleghe della Società

5.1 I principi generali

5.1.1 Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, il CdA della Società è l’organo preposto a conferire e approvare formalmente le procure e le deleghe, assegnate in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. A tal riguardo, la Società ha adottato una *policy* per disciplinare le modalità di conferimento e revoca delle procure e deleghe della Società allegata alla presente Parte Generale del Modello, **Allegato Capitolo 5.1.1** (disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > Allegato Capitolo 5.1.1. - *Policy* per il conferimento di procure e deleghe). Il Presidente del CdA può subdelegare, in

⁹ ad esempio, a titolo esemplificativo: (i) coordinamento dell’attività di tesoreria affidata al BSC, (ii) coordinamento dell’attività fiscale; (iii) la gestione dei crediti (valutazione rischio), nonché (iv) attività connesse all’acquisto di beni e servizi.

tutto o in parte, i propri poteri in linea con la predetta *policy* e tenendo conto delle sue specifiche attribuzioni.

- 5.1.2 Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari delegati all'interno della Società devono essere sempre individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico e le competenze funzionali del delegato.
 - 5.1.3 I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società. Tali conferimenti di poteri devono venir meno nel caso in cui il delegato lasci la Società per qualsiasi ragione o venga licenziato dalla stessa.
 - 5.1.4 La Società ha, inoltre, istituito un flusso informativo, nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV ed il Collegio Sindacale, al fine di garantire la tempestiva comunicazione delle deleghe conferite e dei relativi cambiamenti.
 - 5.1.5 Una copia di tutte le procure e deleghe è conservata presso l'ufficio della Direzione *Legal* della Società.
 - 5.1.6 In relazione allo svolgimento di qualsivoglia attività delegata dalla Società, il delegato deve produrre adeguata documentazione affinché tutti i movimenti finanziari siano tracciabili e ricostruibili e tutti i pagamenti abbiano una precisa causale.
- 5.2 La struttura del sistema di procure e deleghe

Il sistema di procure e deleghe attualmente in vigore all'interno della Società è conforme alle competenze e ai livelli di responsabilità e prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società. La Società si è dotata di un sistema di deleghe e procure finalizzato ad assicurare un'efficace gestione delle attività svolte. A tal fine, le procure e le deleghe si ispirano a criteri di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno della Società, evitando disallineamenti tra l'incarico svolto nell'interesse della Società e i poteri attribuiti e definiscono i poteri del delegato ed eventuali riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare. Il sistema di procure e deleghe si attua anche attraverso la pubblicità presso il competente Registro Imprese.

6 Procedure manuali ed informatiche

La Società ha adottato una serie di procedure, sia manuali e sia informatiche, destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali nonché dettare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali stesse. Per un'analisi esaustiva delle procedure manuali ed informatiche adottate dalla Società nelle aree a rischio reato si rinvia alla lettura delle diverse Parti Speciali del Modello.

7 Il controllo di gestione e i flussi finanziari

7.1 Fase di programmazione e definizione del budget

Il processo di preparazione del *budget* è molto articolato ed è coordinato dal servizio *Controlling* europeo. Il servizio *Controlling* italiano è, invece, incaricato di elaborare i dati di produzione sulla base delle ipotesi e degli obiettivi stabiliti a livello centralizzato. Tale processo si svolge nel secondo semestre dell'esercizio sociale.

7.2 Fase di consuntivazione

La fase di consuntivazione si svolge mensilmente attraverso le procedure di chiusura mensile del bilancio e la successiva analisi dei vari *report* degli scostamenti.

8 Organismo di Vigilanza

8.1 Nomina, durata e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto pone come condizione, per la concessione dell'esimente, per gli Enti, dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito "di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento".

L'Organismo di Vigilanza della Società è un organo collegiale composto da 3 membri nominati fino alla scadenza del 3° anno dalla data di nomina (il "**Termine della Carica**"). I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti. Anche successivamente al Termine della Carica, i membri dell'OdV restano in carica con pienezza di poteri e doveri fino alla nomina del nuovo OdV.

Il CdA, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina dei tre membri dell'Organismo di Vigilanza indicando il membro con la carica di Presidente dell'OdV (il "**Presidente**"). Due membri su tre dell'Organismo di Vigilanza possono essere scelti tra le persone che lavorano presso la Società o società del Gruppo O-I, a condizione che (i) siano rispettati i requisiti di eleggibilità e le altre caratteristiche precisate in seguito e (ii) almeno un membro sia esperto di tematiche legali e fiscali e un altro sia esperto di *auditing* o di tematiche in materia lavoristica. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza deve essere un soggetto terzo, professionalmente indipendente, con esperienza nel campo di tematiche societarie, nonché nel controllo interno delle procedure e nell'analisi dei rischi aziendali. L'attribuzione delle funzioni di Presidente a un soggetto terzo garantisce ulteriormente l'autonomia ed indipendenza dell'OdV.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida e dai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, ogni membro dell'Organismo di Vigilanza dovrà rispettare i seguenti requisiti di eleggibilità e permanenza in carica (i "**Requisiti OdV**"):

8.1.1 Onorabilità:

- ai membri dell'OdV si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste per il Collegio Sindacale dall'art. 2399, comma primo, lett. (a) e (b), cod. civ.; al solo Presidente si applica anche la lett. (c), del comma primo, dell'art. 2399 cod. civ.;
- inoltre, costituiscono ragioni di ineleggibilità o immediata decadenza dalla carica: (i) l'emissione di condanne penali, anche non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, che comminino una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (ii) l'emissione di condanne penali, anche non passate in giudicato, indicate nell'Articolo 444 e seguenti cod. proc. pen.; o (iii) l'emissione di condanne penali, anche non passate in giudicato, ai sensi dell'Articolo 459 e seguenti cod. proc. pen. o, comunque, (iv) l'esistenza di indagini relative alla commissione di un qualsiasi delitto;
- i membri dell'OdV devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del decreto 11 settembre 2000 n. 289, in modo che la composizione dell'Organismo di Vigilanza sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto.

8.1.2 Autonomia e indipendenza:

- La maggioranza dei membri dell'OdV non deve avere nessun ruolo o responsabilità o potere gestionale nella Società e/o nelle società del Gruppo O-I;
- i membri dell'OdV non devono essere subordinati nell'esercizio dei propri compiti quali membri dell'OdV ad alcuna funzione o direzione aziendale della Società o di società del Gruppo O-I e possono riportare direttamente al CdA;
- per ciascuno dei membri dell'OdV non devono esistere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Collegio Sindacale della Società o di società del Gruppo O-I, o con i soggetti della Società di Revisione della Società o delle società del Gruppo O-I;
- in generale non devono esistere rapporti di qualsiasi natura tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza e la Società o le società del Gruppo O-I, che siano tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

L'autonomia e indipendenza sarà altresì assicurata dai poteri e diritti di accesso alle informazioni e di controllo attribuiti all'OdV dal Modello e dall'esistenza di un *budget* adeguato perché lo stesso possa adempiere i suoi compiti.

8.1.3 Professionalità ed esperienza:

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza dovrà possedere le seguenti caratteristiche (le "**Caratteristiche OdV**"):

- professionalità: avere le capacità e le qualifiche per adempiere ai compiti e alle mansioni assegnate all'Organismo di Vigilanza dal Modello;
- esperienza: avere ampia conoscenza del business ed esperienza professionale, nonché conoscenze in materia di *audit, compliance* e/o legale.

8.2 Cessazione e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi membri

8.2.1 Casi di cessazione

La cessazione dall'incarico dell'intero OdV può avvenire per una delle seguenti cause: (i) scadenza dell'incarico; (ii) revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione; o (iii) rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza. Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva: (i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico; (ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa, da parte dell'OdV; (iii) la perdita dei Requisiti OdV da parte di tutti i membri. La revoca per giusta causa è disposta con delibera del CdA, approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del Collegio Sindacale, dal quale il CdA può dissentire solo con adeguata motivazione.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dalla carica di un singolo membro dell'OdV può avvenire per (i) dimissioni, (ii) decadenza, (iii) revoca o (iv) morte. In particolare:

Dimissioni - Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza potrà rassegnare le proprie dimissioni in ogni momento, tramite notifica scritta, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, al Presidente (o, nel caso in cui si dimetta il Presidente, agli altri membri

dell'OdV). Colui che riceve la notifica delle dimissioni provvede al relativo inoltro al CdA. La notifica scritta dovrà indicare le ragioni delle dimissioni, altrimenti sarà considerata invalida. Le dimissioni sono efficaci solo dal momento in cui il membro dimissionario è sostituito.

Ineleggibilità e/o decadenza – L'originaria o sopravvenuta perdita dei Requisiti OdV comporta l'immediata automatica decadenza dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Revoca - Il CdA può revocare uno o più membri dell'OdV (con effetto dal momento in cui tale decisione è assunta dal CdA) solo nei casi di seguito previsti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale:

- (i) grave malattia che può compromettere lo svolgimento delle attività, oppure
- (ii) gravi mancanze nello svolgimento delle proprie attività o giusta causa, intendendosi per tale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ipotesi:
 - il singolo componente è coinvolto, come indagato, in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
 - è stata riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
 - assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
 - mancanza o perdita dei Requisiti OdV.

Morte - In caso di morte di uno o più dei membri dell'Organismo di Vigilanza, è necessario provvedere tempestivamente alla sostituzione.

8.2.2 Sostituzione

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente notificare al CdA ogni circostanza che determina la necessità di provvedere alla sostituzione di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza stesso. Ove sia il Presidente a essere interessato dalle predette circostanze, il CdA sarà informato dal più diligente degli altri membri dell'OdV.

In tutti i casi di cessazione sopra menzionati:

- (a) se la maggioranza dei membri dell'Organismo di Vigilanza rimane in carica, questi possono procedere alla nomina per cooptazione di un membro sostitutivo; nel caso in cui il membro cooptato sia il nuovo Presidente, questi svolgerà le sue funzioni fino al Termine della Carica degli altri due membri senza bisogno di ratifiche o conferme; in ogni altro caso, i membri dell'OdV che non sono cessati chiederanno al CdA di confermare il membro cooptato o in alternativa indicare un altro membro sostitutivo dell'OdV. Resta inteso che in ogni caso il sostituto dovrà avere i Requisiti OdV previsti dal Modello, e la durata dell'incarico sarà fino al Termine della Carica definito per gli altri membri;
- (b) se la maggioranza dei membri dell'Organismo di Vigilanza non rimane in carica, tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dal loro ufficio e il CdA dovrà tenersi prontamente per la nomina del nuovo OdV;

- (c) fino alla nomina del nuovo OdV o alla cooptazione del sostituto, l'OdV continua a operare normalmente, a condizione che siano in carica almeno due membri.

8.3 Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, in seguito alla propria nomina, deve tempestivamente predisporre un proprio regolamento interno al fine di disciplinare le modalità per lo svolgimento dei propri compiti che dovrà necessariamente includere:

- i) la redazione di un programma dei controlli e delle verifiche, anche ai fini dell'aggiornamento del Modello;
- ii) la cooperazione con gli altri uffici o comitati della Società (Direzione *Legal*, Direzione del Personale (*People & Culture*), Collegio Sindacale, Società di Revisione, *Internal Audit*, etc.),
- iii) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- iv) l'attività ispettiva propria dell'OdV;
- v) la gestione dei flussi informativi da/verso l'OdV;
- vi) le regole di funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es. convocazione e *quorum* deliberativi dell'Organismo di Vigilanza, verbalizzazione delle riunioni, etc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

8.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

8.4.1 Responsabilità

L'Organismo di Vigilanza, con riguardo a quanto previsto dal Decreto, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- (a) verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- (b) assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e sulla conformità dei processi della Società ai sensi del dettato del Decreto al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- (c) curare l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative rilevanti, anche attraverso l'intervento dei competenti organi e funzioni societarie;
- (d) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- (e) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- (f) comunicare e relazionare periodicamente al CdA e al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;

- (g) effettuare verifiche sul rispetto delle procedure aziendali e le misure previste dalla normativa a tutela delle salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo, laddove necessario, l'ausilio delle funzioni aziendali a tal fine preposte;
- (h) verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;
- (i) approvare il piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Codice Etico;
- (j) istituire specifici canali informativi "dedicati" via e-mail, via posta ordinaria e via telefono diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e valutarne periodicamente l'adeguatezza;
- (k) segnalare tempestivamente al CdA qualsiasi violazione del Modello accertata dall'Organismo di Vigilanza stesso e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità. In particolare ha il compito di:

- (l) definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- (m) coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- (n) promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- (o) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e di attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro.

Le verifiche annuali svolte dall'OdV dovranno avere ad oggetto sia i principali atti della Società che i contratti più rilevanti stipulati dalla stessa nel periodo di riferimento (c.d. "controlli di diritto"). L'OdV procederà altresì a verificare la tenuta del Modello mediante simulazioni di situazioni "a rischio reato" e ad analizzare tutte le segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento e le relative contromisure e azioni adottate dall'OdV stesso e/o da altri organi o funzioni aziendali. Infine, l'OdV dovrà valutare, anche mediante colloqui con singoli soggetti e interviste a campione, la consapevolezza dei destinatari del Modello rispetto alle tematiche della responsabilità di impresa e dei principi etici di riferimento.

8.4.2 Poteri

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo, di:

- (a) definire o modificare il "Programma delle Verifiche ai sensi della Normativa Rilevante" in coerenza con i principi contenuti nel Modello (l'"**Audit Plan**");
- (b) richiedere al Collegio Sindacale gli interventi di *audit* ritenuti necessari sia nell'*Audit Plan* che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- (c) accedere, senza necessità di preventiva autorizzazione, a ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, con libero accesso a tutti i libri contabili, a tutte le registrazioni, strumenti e risorse della Società. Può inoltre

nominare consulenti legali e ogni altro consulente esterno di comprovata professionalità che potrebbe risultare necessario per il perseguimento dei propri compiti;

- (d) richiedere l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adequamento del Modello;
- (e) avviare interventi estemporanei e non programmati;
- (f) effettuare controlli a sorpresa e interviste.

8.5 Le risorse assegnate

Il CdA definisce annualmente il *budget* che l'Organismo di Vigilanza utilizzerà, in maniera totalmente discrezionale, per lo svolgimento della propria attività (assunzione di collaborazioni esterne, spese per viaggi di lavoro, etc.). Il *budget* così definito dovrà tener conto, in maniera adeguata, di tutti i costi e di tutte le spese che l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere per un'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti attribuiti. L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di rendiconto al CdA.

8.6 Flussi e obblighi informativi

8.6.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi aziendali

L'OdV deve costantemente relazionare ed informare gli organi societari sotto indicati sui seguenti aspetti:

- l'attività di controllo e vigilanza svolta dall'OdV con indicazione puntuale e tempestiva delle eventuali criticità emerse, delle segnalazioni ricevute e delle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti;
- l'effettiva attuazione del Modello, nonché le proposte di aggiornamento e modifica del Modello e/o delle procedure sottostanti;
- la segnalazione di eventuali comportamenti che violino le prescrizioni del Modello o il mancato espletamento da parte delle Direzioni aziendali dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

L'OdV deve relazionare ed informare gli altri organi societari sulla base di tre diverse linee di *reporting*:

1. la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del CdA;
2. la seconda, su base trimestrale, nei confronti del Collegio Sindacale;
3. la terza, su base annuale, nei confronti dell'intero CdA.

In relazione alla lettera (c) che precede, l'OdV relazionerà all'intero CdA circa la sua attività con diverse modalità e, in particolare: (i) o attraverso i verbali delle proprie riunioni che saranno prontamente messi a disposizione dei membri del CdA, o (ii) attraverso la partecipazione di almeno un componente dell'OdV alle riunioni del CdA i cui interventi saranno oggetto di verbalizzazione, o (iii) se del caso, attraverso la redazione di una relazione annuale diretta al CdA. Sia i verbali delle riunioni dell'OdV sia gli interventi durante le riunioni del CdA riguarderanno, *inter alia*, le seguenti informazioni essenziali:

- sintesi dei controlli svolti e delle relative risultanze;
- resoconto dettagliato delle modalità di gestione e di utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate (*budget* di spesa);

- Audit Plan per l'anno successivo. Ai fini dell'approvazione dell'Audit Plan, il Presidente dell'OdV è dotato di *casting vote*;
- proposta relativa al piano di spesa per l'esercizio successivo al fine dell'approvazione del budget da parte del CdA;
- elenco delle segnalazioni di violazioni ricevute durante l'anno (incluse le segnalazioni relative alle violazioni del Modello), specificando il numero delle segnalazioni ricevute per ogni "area a rischio reato" e funzione coinvolta;
- elenco delle aree da monitorare e proposte di miglioramento;
- proposta di eventuali modifiche/aggiornamenti al Modello;
- provvedimenti disciplinari adottati.

Qualora le criticità rilevate siano riferibili a qualcuno dei soggetti o organi referenti, l'OdV dovrà tempestivamente inviare la segnalazione a uno degli altri soggetti sopra indicati.

In caso di urgenza, il CdA o il Presidente del CdA o il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Dal canto suo, l'OdV è tenuto a riferire oralmente in maniera tempestiva al CdA o al Presidente del CdA o al Collegio Sindacale ovvero potrà richiedere ai soggetti competenti la convocazioni di tali organi. I colloqui con i soggetti di cui sopra devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

8.6.2 Reporting verso altre funzioni o Direzioni aziendali

In aggiunta a quanto sopra, l'OdV deve coordinarsi con ciascuna delle funzioni e delle Direzioni esistenti all'interno della Società in relazione alle materie di rispettiva competenza. In particolare, l'OdV dovrà interfacciarsi con:

- il responsabile della normativa per la sicurezza sul lavoro;
- il soggetto incaricato della revisione e del controllo contabile della Società;
- i Sindaci e la Società di Revisione;
- il *Chief Financial Officer* italiano del Gruppo O-I.

8.6.3 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni, in modo confidenziale ovvero in forma anonima, da parte di tutti i Destinatari del Modello, di qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- 1) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, ivi inclusi:
 - eventuali ordini ricevuti dal proprio superiore gerarchico e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - eventuali richieste od offerte di doni che, perché eccedenti il valore modico o non d'uso in relazione alle circostanze, compromettano l'integrità e l'indipendenza delle parti e possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti della Pubblica Amministrazione (si veda a tal riguardo anche la procedura " *Procedura offerta di regali ai funzionari di governo in Italia* "

disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso: Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > I. Procedure operative e *policy* - b) procedura offerta di regali ai funzionari di Governo in Italia);

- eventuali scostamenti significativi e ingiustificati dal *budget* della Società o anomalie di spesa;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, le società del Gruppo O-I, i rispettivi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.
- 2) relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, ivi inclusi:
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
 - gli aggiornamenti del sistema dei procure, deleghe e poteri di firma;
 - le eventuali comunicazioni della Società di Revisione o del Collegio Sindacale che segnalino una carenza dei controlli interni;
 - tutti i documenti (i.e., *format*, verbali, fogli di lavoro) relativi alla predisposizione e finalizzazione del bilancio civilistico della Società e, ove applicabile, di quello consolidato;
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici;
 - i rapporti o le relazioni predisposte dai responsabili di altre funzioni o Direzioni aziendali nell'ambito delle loro attività di controllo che evidenzino l'esistenza di fatti, atti, eventi, azioni od omissioni potenzialmente idonei a realizzare una violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure e *policies* aziendali.

8.6.4 Segnalazione di condotte illecite. Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, che ha esteso al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio e ha aggiunto tre nuovi commi all'art. 6 del Decreto.

La disciplina sul whistleblowing è stata recentemente modificata e integrata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. Alla luce della novella legislativa Società ha adottato una nuova procedura sul whistleblowing disponibile sulla piattaforma web SharePoint di O-I al seguente percorso Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa, > **Allegato Capitolo 8.6.4 (i)** – *Policy* per il whistleblowing e **Allegato Capitolo 8.6.4 (ii)** – *Policy* di non ritorsione nei

confronti di soggetti che denunciano comportamenti contrari alla legge, che stabiliscono i ruoli e le responsabilità in relazione alla ricezione e gestione delle segnalazioni e ai relativi controlli.

Le garanzie previste nella *Policy* aziendale di non ritorsione nei confronti di soggetti che denunciano comportamenti contrari alla legge (**Allegato Capitolo 8.6.4 (ii)** al Modello) si applicano anche alle segnalazioni effettuate dai Dipendenti tramite l'Helpline del Gruppo O-I.

8.7 Il coordinamento con le altre funzioni e Direzioni della Società

In aggiunta alle attività di *reporting*, l'OdV avrà la necessaria collaborazione da parte di tutte le funzioni e Direzioni aziendali, ivi incluse la Direzione *Legal* e la Direzione del Personale (*People & Culture*), le quali sono tenute a loro volta a collaborare con l'OdV, rispondendo tempestivamente alle richieste pervenute dall'OdV stesso e mettendo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza. A tal riguardo, l'OdV potrà anche richiedere alle singole funzioni e Direzioni aziendali consulenze su argomenti di carattere specialistico, che dovranno essere rese senza indugio.

Le Direzioni e funzioni aziendali sono soggette agli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV per quanto concerne le informazioni trattate nel corso di tale attività di supporto e consulenza. Qualora tali servizi fossero richiesti a consulenti esterni alla Società, una previsione contrattuale obbligherà tali consulenti al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati confidenziali acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

9 Il Codice Etico della Società

9.1 Il Modello e il Codice Etico

Contestualmente all'approvazione del Modello, la Società ha ritenuto opportuno implementare anche il sistema etico e comportamentale elaborato dalla Capogruppo Americana e recepito localmente dalle società del Gruppo O-I.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello adottato dalla Società, contenendo, tra l'altro, i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice Etico. Il Codice Etico si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria.

9.2 I Destinatari

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività della Società, il Codice Etico si applica a tutti gli Amministratori, ai Sindaci, alla Società di Revisione, ai Dipendenti della Società, nonché ai Terzi Destinatari.

Tutti i Destinatari sopra indicati sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

Il Codice Etico si applica anche alle attività svolte dalla Società all'estero, pur considerando le differenze esistenti sotto l'aspetto normativo, sociale, economico e culturale.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.

2104 e seguenti del cod. civ. La violazione delle norme del Codice Etico può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i Dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati dalla Società.

9.3 Struttura del Codice Etico

Il Codice Etico si compone di cinque sezioni:

- i) nella prima, viene presentata la Società;
- ii) nella seconda, viene riportato, in sintesi, il contenuto del Codice Etico;
- iii) nella terza, sono indicati i principi etici di riferimento;
- iv) nella quarta, sono indicati i principi e le norme di comportamento per i Dipendenti e i Terzi Destinatari;
- v) la quinta è dedicata all'attuazione e al controllo sul rispetto del Codice Etico.

10 Il Sistema Disciplinare della Società

Come espressamente previsto dal legislatore (artt. 6 e 7 del Decreto), la Società ha adottato, al fine di garantire l'efficacia del Modello, il proprio Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti che integrano una violazione delle prescrizioni del Modello e ledono quindi il rapporto di fiducia con la Società.

La rilevanza del Sistema Disciplinare ha trovato conferma anche nelle Linee Guida di Confindustria e Confservizi, le quali hanno precisato, quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali.

Il Sistema Disciplinare della Società intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna alla Società, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti o di contrattazione collettiva, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai Soggetti Apicali, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo, sia le violazioni perpetrate dai Subordinati che agiscono in nome e/o per conto della Società. Specifiche sanzioni sono altresì previste per chi viola il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di coloro che segnalano condotte illecite e per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Il Sistema Disciplinare della Società si articola in quattro sezioni:

- i) nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste;
- ii) nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti;
- iii) nella terza, le sanzioni astrattamente comminabili;
- iv) nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione;
- v) nella quinta, l'attuazione e il controllo sul rispetto del Codice Etico.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il Sistema Disciplinare, oltre ad essere pubblicato sulla piattaforma web SharePoint di O-I, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita ai sensi dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

II Comunicazione e formazione sul Modello

II.1 L'informazione sul Modello

E' compito della Società porre in essere ogni necessaria attività finalizzata alla divulgazione, all'interno e all'esterno dell'azienda, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nel Codice Etico, nonché degli altri protocolli ad esso connessi.

L'OdV procede a comunicare formalmente l'adozione del Modello e del Codice Etico a ogni componente degli organi sociali, a tutti i Soggetti Apicali ed ai Dipendenti della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico ovvero mediante pubblicazione sul sito Intranet aziendale ed affissione in luogo accessibile a tutti. L'OdV deve conservare copia delle ricevute di consegna del Modello e del Codice Etico.

II.2 Le clausole 231. La Società, per garantire il rispetto dei propri principi, s'ispira alle seguenti linee negoziali per la propria contrattualistica:

- per quanto riguarda i Dipendenti, i *contratti di lavoro* contengono una clausola di impegno del Dipendente a rispettare le previsioni contenute nel Modello adottato dalla Società, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare;
- per quanto riguarda i Soggetti Apicali non-Dipendenti, i *contratti di lavoro autonomo/opera professionale* contengono una clausola d'impegno a rispettare le previsioni contenute nel Modello adottato dalla Società, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare;
- per quanto riguarda i Subordinati non-Dipendenti, i *contratti d'opera o di agenzia* contengono una clausola d'impegno a rispettare le previsioni contenute nel Modello adottato dalla Società, la cui osservanza sarà considerata adempimento "essenziale";
- per quanto riguarda tutti gli altri Terzi Destinatari, il *contratto* dovrà contenere una clausola che preveda che il Terzo Destinatario: 1. prenda atto che la Società ha adottato il Modello; 2. dichiari di conoscere il Decreto; 3. garantisca di aver adottato ed efficacemente attuato sue regole, presidi o protocolli per prevenire la commissione di Reati 231 e s'impegni a rispettarli; 4. prenda atto che l'adempimento agli obblighi suddetti è considerato "essenziale" dalla Società; 5. nel caso non abbia adottato adeguati presidi di prevenzione dei Reati 231, si assuma tutti gli obblighi conseguenti a un'eventuale commissione di un reato e a manlevare conseguentemente la Società da ogni responsabilità.

Con riferimento alle clausole contrattuali standard si veda l'**Allegato Capitolo II.2** al presente Modello disponibile sulla piattaforma web Sharepoint di O-I al seguente percorso:

Intranet Aziendale Legale > O-I Italy Spa > **Allegato Capitolo 11.2** - clausole contrattuali *standard*.

L'OdV pianifica ed implementa tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

11.3 La formazione sul Modello

In aggiunta alle attività connesse all'informazione sul Modello e sul Codice Etico, l'OdV deve promuovere, supervisionare e porre in essere ogni attività necessaria a garantire un'adeguata conoscenza e consapevolezza del Modello e del Codice Etico, nonché di tutti i protocolli ad esso connessi.

A tal riguardo, l'OdV deve pianificare e realizzare le dovute attività di formazione sul Modello e sul Codice Etico (i.e., corsi di formazione, seminari, questionari, etc.) alle quali dovranno obbligatoriamente partecipare tutti i membri degli organi societari e le risorse aziendali. L'attività di formazione dovrà, tuttavia, essere differenziata in base al ruolo ed alla responsabilità dei destinatari, prevedendo una formazione più intensa ed approfondita per i Soggetti Apicali, nonché per le risorse che operano nelle aree aziendali "a rischio reato" ai sensi del Modello.

La gestione delle attività di formazione relative al Modello e al Decreto prevede una pianificazione puntuale delle iniziative e la registrazione della frequenza dei partecipanti attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione nella forma di cui all'**Allegato Capitolo 11.3** per i corsi in aula, ovvero attraverso la partecipazione ai corsi online, tramite sistemi di audio/videoconferenza e relativo elenco dei partecipanti

12 **Verifiche periodiche e aggiornamento del Modello**

Il potere di integrare o modificare il presente Modello è demandato al CdA (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto).

Il CdA, in particolare, tenendo conte delle indicazioni provenienti dall'OdV, provvederà ad aggiornare il Modello qualora vengano in considerazione esigenze di implementazione dovute a modifiche normative, variazioni organizzative sostanziali, individuazione di ulteriori aree a rischio, etc.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei protocolli ad esso connessi, sono comunicati dall'OdV al CdA, al Collegio Sindacale, ai revisori, nonché agli altri Soggetti Apicali ed ai Dipendenti, mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail e pubblicate sul sito Intranet della Società e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello di carattere meramente formale, e comunque tali da non alterare in maniera sostanziale il contenuto del Modello, sono svolti a cura della Direzione *Legal* e da questa comunicati in forma scritta all'OdV e al CdA perché ne prendano visione.

Elenco Allegati

A1. Policies e procedures (di cui al capitolo 3.2.4.)

- i. le *policies* e procedure relative alla sicurezza informatica con indicazione dell'indirizzo e-mail per la segnalazione di eventuali abusi (IT.Controls@o-i.com), e le altre *policies* in materia di *Information Technology*;
- ii. le *policies* e procedure relative alla gestione di eventuali crisi ed emergenze (*Policy* globale e locale) ;
- iii. le *policies* e *procedure* in materia di anti-corrruzione finalizzate a contrastare l'insorgere di fenomeni corruttivi;
- iv. le *policies* e procedure in materia di gestione finanziaria (cash pooling e finanziamenti infra Gruppo);
- v. le *policy* e *procedure* Bank e Treasury richiamate dal *Walkthrough template*;
- vi. la O-I Global Treasury *policy* cash management;
- vii. le *policies* e *procedure* in materia di normativa della concorrenza atte ad evitare comportamenti anti-concorrenziali;
- viii. le *policies* e *procedure* in materia di acquisto di beni e servizi da parte della Società;
- ix. le *policies* e procedure per la determinazione del prezzo di vendita dei prodotti da parte della Società;
- x. le *policies* e procedure in materia di richiamo dal mercato di eventuali prodotti difettosi commercializzati e distribuiti dalla Società;
- xi. il Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato, che comprende anche le nomine delle c.d. "figure obbligatorie" in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- xii. le *policies* e procedure in tema di *health, safety and environment* adottate dalla Società;
- xiii. le attività di informazione e formazione svolte in materia di sicurezza sul lavoro e *compliance*;
- xiv. i *reports* dell'*Internal Audit* sui controlli presso la sede ed i plant;
- xv. i controlli contabili "*Global Framework Sarbanes-Oxley Act Controls*" (legge Federale del Governo degli Stati Uniti D'America) attuati dall'*Internal Audit*;
- xvi. i controlli demandati al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione;
- xvii. la O-I Records Management Policy.

A2. Codice Etico

A3. Sistema Disciplinare

Allegato Capitolo 2.2. Elenco Reati 231.

Allegato Capitolo 5.1.1. *Policy* per il conferimento di procure e deleghe.

Allegato Capitolo 8.6.4 (i). *Policy* per la segnalazione di condotte illecite.

Allegato Capitolo 8.6.4 (ii) *Policy* di non ritorsione nei confronti di soggetti che denunciano comportamenti contrari alla legge.

Allegato Capitolo 11.2. Clausole contrattuali *standard* (Condizioni Generali e Particolari di Fornitura)

Allegato Capitolo 11.3. Dichiarazione *training*.